



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.4.2007
COM(2007) 167 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA
PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NEL PERIODO 2003-2005**

{SEC(2007) 425}

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio¹, del 20 dicembre 2002, la Commissione è tenuta a redigere ogni tre anni una relazione di valutazione, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle proprie attività di controllo e sull'applicazione da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca (PCP). Inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993² (di seguito: "il regolamento sul controllo"), la Commissione è tenuta a redigere ogni tre anni una relazione di valutazione sull'applicazione di tale regolamento basandosi sulle relazioni di attuazione presentate dagli Stati membri.

La presente relazione soddisfa a questi obblighi ed è la prima ad essere stata adottata a partire dalla riforma della PCP del 2002. Essa copre il periodo compreso fra il 2003 e il 2005. Le questioni connesse alle sanzioni e alle infrazioni gravi non sono trattate in dettaglio nella relazione poiché oggetto di comunicazioni separate della Commissione sui comportamenti che violano gravemente le norme della PCP individuati nel 2003³ e nel 2004⁴.

2. PROGRAMMI DI ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 2003-2005

I programmi si sono concentrati sugli aspetti più sensibili, ritenuti maggiormente a rischio in termini di inadempienza. Tali aspetti includono in particolare:

- (1) gli stock che beneficiano di misure regionali di ricostituzione e di gestione, come il merluzzo bianco, il nasello, il tonno rosso, le specie pelagiche e l'ippoglosso nero;
- (2) le questioni di controllo orizzontale come la sorveglianza via satellite, le attività dei pescherecci di paesi terzi e la commercializzazione.

Tutti i programmi includevano una serie di missioni negli Stati membri, talvolta senza preavviso, e sono stati seguiti da un'analisi dettagliata delle informazioni ottenute direttamente o a partire da altre fonti. In alcuni casi, l'unità di ispezione ha potuto accedere a distanza alle basi di dati sul controllo della pesca degli Stati membri.

La portata delle verifiche effettuate dagli ispettori della Commissione è condizionata dalla quantità di personale disponibile e dai poteri giuridici di cui esso è investito. Gli ispettori della Commissione sono autorizzati a ispezionare le navi e i locali e hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti. Essi operano generalmente sul terreno osservando il lavoro degli ispettori nazionali e sono così in grado di valutare

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

³ COM(2005) 207 del 30.5.2005.

⁴ COM(2006) 387 del 14.7.2006.

l'applicazione pratica delle misure di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

2.1. Piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del mare del Nord e delle acque occidentali

Alla fine del 2004, tutti gli Stati membri disponevano di un sistema amministrativo per il regime di limitazione dello sforzo di pesca. Nell'insieme, le disposizioni relative all'attribuzione e al trasferimento di giorni risultavano molto più avanzate rispetto alle misure di controllo adottate nei porti di sbarco. Nel corso delle missioni di ispezione, i seguenti aspetti specifici sono stati individuati in tutti gli Stati membri:

- Assenza di una strategia volta a garantire il rispetto del regime di limitazione dello sforzo di pesca.
- Le informazioni raccolte grazie al sistema di controllo dei pescherecci (VMS) non sono state utilizzate efficacemente per procedere a un controllo incrociato delle notifiche preliminari di sbarco e di sforzo di pesca iscritte nei giornali di bordo delle navi.
- Le norme applicabili alle catture accessorie, che in alcuni casi accordavano un maggior numero di giorni in mare, non sono state controllate in modo sistematico.
- Gli Stati membri non hanno applicato correttamente il margine di tolleranza ridotto dell'8% nella stima delle catture indicate nel giornale di bordo.

Conclusioni: il piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco è stato applicato in modo da perturbare al minimo le attività di pesca. L'efficacia del piano ha inoltre risentito della scarsa affidabilità dei dati relativi alle catture, dovuta alla presenza di dichiarazioni erranee.

2.2. Piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

Misure di controllo - La maggior parte degli Stati membri aveva creato, nel quadro del programma, sistemi operativi specifici per i porti designati e la notifica preliminare degli sbarchi. Entrambi i sistemi sono stati strumenti importanti per effettuare ispezioni mirate. Molti Stati membri hanno tuttavia incontrato difficoltà ad applicare il margine di tolleranza ridotto alle stime delle catture indicate nel giornale di bordo comunitario.

Registrazione delle catture - Una gran parte delle catture di nasello viene sbarcata in uno Stato membro per poi essere trasportata e venduta in un altro. Poiché gli Stati membri non hanno imposto che il nasello venisse pesato prima di essere trasportato non è stato possibile garantire l'esattezza dei dati figuranti nella dichiarazione di sbarco. Inoltre, l'assenza in alcuni Stati membri dei documenti legali di base per la registrazione delle catture (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, documenti di trasporto e note di vendita) ha ostacolato la realizzazione di controlli incrociati efficaci e la corretta convalida dei dati di sbarco.

Misure tecniche - Nella maggior parte degli Stati membri, le misure tecniche sono di solito controllate in mare. Nelle due missioni effettuate in mare, le carenze della

strategia ispettiva e l'assenza di sanzioni si sono tradotte in una generale inefficacia dei controlli. L'assenza di un controllo efficace degli sbarchi di nasello sotto taglia continua inoltre a costituire un serio problema in vari Stati membri.

Conclusioni: l'assenza di un controllo coordinato del trasporto internazionale del nasello, unita ad un basso livello di registrazione delle catture e allo sbarco di naselli sotto taglia hanno ridotto l'efficacia del piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale.

2.3. Piano di ricostituzione degli stock di nasello meridionale e di scampo

Gestione dello sforzo di pesca – Poiché l'attuazione delle misure di ricostituzione degli stock di nasello meridionale e di scampo ha avuto inizio nel 2005, risultava difficile valutare il loro impatto sulla riduzione dello sforzo di pesca. In Spagna, il numero massimo di giorni in mare è rimasto invariato rispetto a quello previsto dalla legislazione nazionale precedente.

Misure di controllo specifiche – I due Stati membri interessati hanno avuto difficoltà a far applicare il margine di tolleranza ridotto per la stima delle catture indicate nel giornale di bordo. In Portogallo il permesso speciale di pesca è stato introdotto con successo e le catture devono ormai essere pesate prima del trasporto.

Registrazione delle catture – Il numero insufficiente di ispezioni e controlli incrociati fra i documenti di registrazione delle catture e i dati relativi alla sorveglianza ha compromesso l'affidabilità delle dati relativi alle catture.

Conclusioni: l'impatto del programma è stato limitato poiché esso ha effettivamente riguardato solo 250 delle 11 000 navi attive nella pesca del nasello meridionale. Malgrado il basso numero di navi interessate, le risorse umane destinate al controllo del programma sono risultate insufficienti. Gli sbarchi di pesce sotto taglia, inclusi quelli di nasello, hanno ridotto gli effetti del programma di ricostituzione.

2.4. Misure transitorie di controllo tecnico per il merluzzo bianco nel mar Baltico

L'analisi dei documenti di registrazione delle catture ha evidenziato gravi carenze nelle dichiarazioni di cattura. I dati esaminati dagli ispettori della Commissione mostrano una media del 23% di catture non dichiarate nei giornali di bordo. Le medie osservate nei singoli Stati membri variano fra l'8% e il 49%.

Lo sbarco e la commercializzazione di pesce nella regione del Baltico si basano sulle vendite dirette e sul trasporto verso altri mercati. La cernita e la pesatura delle catture non vengono realizzate sistematicamente nel luogo di sbarco, poiché mancano le infrastrutture necessarie. Le navi entrano in porto e sbarcano le catture direttamente, in funzione della domanda del mercato, e molto spesso il pesce viene trasportato immediatamente presso l'acquirente o destinato ad un'asta in un altro Stato membro.

Nei casi in cui le ispezioni allo sbarco hanno rilevato l'esistenza di presunte infrazioni, la lentezza delle procedure di sanzione constatata in molti Stati membri, l'assenza di misure immediate di esecuzione e il livello insufficiente delle sanzioni hanno compromesso la credibilità e l'efficacia delle attività di controllo.

Conclusioni: la mancanza di controlli nel mar Baltico ha minato gravemente il sistema di dichiarazione delle catture, inducendo i pescatori a dichiarare quantitativi inferiori a quelli realmente catturati e impedendo in tal modo una riduzione significativa della mortalità per pesca.

2.5. Reti da traino con finestra di fuga BACOMA nel mar Baltico

Tutti gli Stati membri ispezionati nel corso del programma avevano applicato le misure relative alla finestra BACOMA e si è constatato che questa misura ha ottenuto un maggiore successo rispetto alla sua prima versione introdotta nel 2002. Si è inoltre proceduto a vari scambi di ispettori e ad operazioni di ispezione congiunte fra i vari Stati membri, dimostrando una continuità nei piani di gestione del merluzzo bianco nel mar Baltico attuati a partire dal 2001.

Conclusioni: l'impiego della finestra di fuga BACOMA nelle reti da traino, accettato sia dai pescatori che dalle autorità di controllo, è stato un successo.

2.6. Specie altamente migratorie

Le missioni condotte nel 2003 hanno evidenziato la quasi totale assenza di sistemi di registrazione delle catture di tonno rosso negli Stati membri.

Si è dunque proceduto a una valutazione complementare, riguardante le misure di gestione applicate per la pesca del tonno rosso e l'applicazione di nuove norme relative alla maricoltura in gabbie e alla taglia minima. Questa valutazione ha confermato che il sistema di dichiarazione delle catture deve essere ancora migliorato, in particolare per quanto riguarda l'esattezza delle cifre indicate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco, e ha rivelato che i movimenti dei pescherecci non erano sistematicamente seguiti.

Una serie di missioni condotte in Francia, Italia, Spagna e Grecia ha confermato l'uso, tuttora presente in vari Stati membri, di reti da posta derivanti vietate.

2.7. Organizzazioni regionali di gestione della pesca

NAFO – Per circa dieci mesi all'anno, la Commissione europea ha mantenuto una nave d'ispezione nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO). A partire dal 2004, la Commissione ha iniziato a trasferire agli Stati membri le responsabilità legate alle ispezioni e all'impiego di osservatori, ma la sua nave d'ispezione ha continuato a servire da piattaforma di assistenza. La Commissione ha inoltre provveduto a coordinare le attività delle navi d'ispezione di altri Stati membri e i suoi ispettori hanno partecipato alle ispezioni sugli sbarchi.

La presenza in mare di ispettori della Commissione nella zona di pesca dell'ippoglosso nero ha permesso la raccolta diretta di dati annuali sulle catture che, una volta analizzati, hanno rivelato discrepanze nel sistema di registrazione delle catture di uno degli Stati membri interessati. A seguito di discussioni fra la Commissione e lo Stato membro, quest'ultimo ha chiuso tale attività di pesca.

NEAFC - La Commissione ha coordinato le attività d'ispezione in mare delle navi pattuglia degli Stati membri nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della

pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC). Essa ha inoltre coordinato un aumento delle ispezioni in porto delle navi che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC, orientando in particolare tali ispezioni sulle navi che risultano dedite ad attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (attività IUU) in base all'elenco NEAFC pubblicato nel regolamento comunitario relativo ai TAC e alle quote per il 2005.

2.8. Pescherecci di paesi terzi

In risposta all'aumento delle importazioni di pesce proveniente da pescherecci di paesi terzi, direttamente o tramite trasbordi in mare, e alle preoccupazioni circa il ruolo svolto dalle navi dedite ad attività IUU, gli ispettori della Commissione hanno effettuato dodici missioni volte a valutare il rispetto, nei porti comunitari, del regime di controllo della pesca in vigore.

La situazione più corrente nella maggior parte degli Stati membri è che le consegne di prodotti della pesca non comunitari erano considerate importazioni e, in quanto tali, dovevano essere sottoposte al controllo dei servizi doganali e veterinari. Gli obblighi legati alla verifica delle attività di pesca sono stati pertanto ignorati o trascurati. Le autorità competenti in materia di pesca della maggior parte degli Stati membri non erano a conoscenza dei quantitativi di pesce catturato dalle navi di paesi terzi che entrano nei loro porti. È stato dimostrato che una parte del pesce proveniva da navi figuranti nell'elenco IUU o da navi non autorizzate dalla direzione generale Salute e tutela dei consumatori.

A seguito delle missioni, un gran numero di Stati membri ha ammesso la situazione e ha iniziato ad adottare misure per conformarsi a tutti gli obblighi in materia di pesca riguardanti i pescherecci dei paesi terzi.

2.9. Procedure di pesatura delle specie pelagiche

Nel quadro degli accordi firmati tra l'UE, la Norvegia e le Isole Færøer è stato istituito un gruppo di lavoro sulla pesca pelagica. Il gruppo ha raccomandato una serie di misure volte a migliorare la pesatura e l'ispezione degli sbarchi di specie pelagiche che sono state integrate alla normativa comunitaria nei regolamenti sui contingenti annuali per il periodo 2003-2005.

Gli ispettori della Commissione hanno condotto missioni nei due Stati membri e nei paesi terzi interessati, constatando che, inizialmente, il rispetto della regolamentazione era quanto meno irregolare, poiché alcuni paesi utilizzavano pesi nominali e le norme stesse erano spesso male interpretate. Al termine del programma sono stati tuttavia osservati miglioramenti significativi negli Stati membri interessati. Da notare, in particolare, le misure di esecuzione adottate dalle autorità dell'Irlanda e del Regno Unito con riguardo alla presunta presentazione di dichiarazioni di catture false per un lungo periodo. L'accordo concesso dalla Norvegia e dalle Isole Færøer in merito all'adozione di misure identiche a quelle della Comunità ha inoltre costituito un passo importante nella creazione di pari condizioni di concorrenza.

2.10. Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

L'esperienza di missioni precedenti ha mostrato la lentezza delle autorità nazionali nell'innovare e sfruttare il potenziale del VMS nonostante l'elevato numero di misure di gestione della pesca che possono essere sorvegliate automaticamente analizzando i dati forniti da questo sistema.

È stato pertanto allestito un programma per valutare l'utilizzo del VMS da parte degli Stati membri nei piani di ricostituzione per il mar Baltico e il mare del Nord. Tutti gli Stati membri interessati disponevano delle infrastrutture tecniche e operative necessarie, benché in alcuni di essi non tutte le navi per le quali era prescritto erano correttamente fornite del VMS. L'uso di questo sistema era principalmente limitato alla sorveglianza tattica che serve ad accompagnare altre attività d'ispezione e la tecnologia VMS non era generalmente considerata uno strumento di gestione dello sforzo di pesca. Nella maggior parte degli Stati membri gli ispettori della Commissione hanno inoltre individuato numerose incoerenze fra i documenti di registrazione delle catture e i dati rilevati dal VMS che erano sfuggiti alle autorità nazionali.

In alcuni Stati membri i pescatori non hanno rispettato la regolamentazione VMS e tale inadempienza non è stata sanzionata efficacemente dalle autorità competenti, in parte a causa dell'assenza di un quadro giuridico per le sanzioni. In generale, almeno fino al termine del 2005, gli Stati membri non hanno sfruttato appieno la tecnologia VMS per gestire le attività di pesca.

2.11. Commercializzazione e tracciabilità

Benché la situazione vari notevolmente da un paese all'altro, gli ispettori della Commissione hanno constatato che gli Stati membri si mostrano restii a modificare le pratiche di commercializzazione tradizionali. L'applicazione delle norme comunitarie di classificazione non è stata pertanto ritenuta prioritaria e tali norme sono state applicate e controllate solo nella misura in cui non perturbavano gli operatori locali e le loro pratiche.

Nella maggioranza degli Stati membri, la responsabilità del controllo delle norme di tracciabilità relative ai prodotti della pesca era ripartita fra diverse autorità nazionali o regionali, spesso senza alcun coordinamento fra tali autorità. Quanto ai prodotti importati, la situazione era ancora peggiore, con la conseguenza che quantitativi enormi di prodotti della pesca sono entrati nel territorio della Comunità senza alcuna indicazione delle informazioni obbligatorie di base, come l'origine e la zona di cattura. L'impiego generalizzato di denominazioni commerciali locali non figuranti nell'elenco nazionale ufficiale serviva generalmente a coprire la vendita di pesce sotto taglia o non dichiarato ricorrendo a nomi locali specifici come *whiting* per il nasello o *atún* per il tonno rosso.

3. CONTROLLO NEGLI STATI MEMBRI

3.1. Relazioni annuali

Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di controllo, gli Stati membri hanno presentato relazioni annuali sul modo in cui hanno attuato il suddetto regolamento. Sulla base delle relazioni annuali, una sintesi delle informazioni disponibili sulle attività e le strutture di controllo degli Stati membri è fornita sotto forma di tabelle in allegato.

Le tabelle suddette descrivono le attività di pesca di ogni singolo Stato membro, accompagnate da dati sulle risorse e le attività in materia di sorveglianza e sulla registrazione delle catture nonché da un elenco delle autorità operative che partecipano al controllo delle attività di pesca. L'analisi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri è tuttavia ostacolata dall'estrema difficoltà di procedere a raffronti su un certo numero di questioni. Le informazioni non sono fornite secondo un formato standard: ad esempio, la lunghezza delle relazioni va da una pagina (Malta) a più di cento pagine (Spagna) e non esiste un elenco tipo delle informazioni da fornire o di orientamenti sul loro contenuto. Le principali conclusioni possibili sono tuttavia evidenziate nei paragrafi seguenti.

3.1.1. Risorse disponibili

Mezzi – Nell'insieme, i mezzi disponibili in termini di navi pattuglia e aeromobili è ormai giudicato sufficiente allo scopo. Le nuove tecnologie, in particolare il VMS, sono ora d'impiego molto più diffuso. Tuttavia, il potenziale della tecnologia informatica è raramente sfruttato al massimo e in vari Stati membri è in gran parte sottoutilizzato, in particolare per quanto riguarda il VMS.

Personale – Le risorse umane variano in qualità e quantità.

Gli standard professionali in materia di controllo della pesca presentano spesso gravi lacune. Il livello di formazione è diseguale e molti ispettori non sono pienamente qualificati per le funzioni richieste, anche se si osservano miglioramenti.

Nella maggior parte degli Stati membri, gli ispettori della pesca espletano mansioni non legate alle attività di pesca oppure il controllo della pesca costituisce solo una delle loro funzioni, a volte considerata secondaria. È dunque impossibile comparare le cifre relative al personale responsabile delle ispezioni che figurano nelle tabelle.

Ad esempio, mentre in Danimarca si è osservata una riduzione del numero di ispettori, altri Stati membri, come l'Irlanda, la Spagna e il Regno Unito, hanno rafforzato il personale responsabile delle attività di controllo e d'ispezione. In Italia, una riassegnazione degli ispettori ha permesso un aumento dei controlli delle attività di pesca. Vari Stati membri hanno migliorato la qualità delle risorse umane disponibili tramite una migliore formazione dei propri ispettori.

3.1.2. Attività di ispezione

Intensità delle ispezioni – Le caratteristiche di un'ispezione in termini di elementi ispezionati e di norme da seguire non sono state chiaramente definite malgrado i

ripetuti tentativi della Commissione di standardizzare le relazioni sulle attività ispettive.

Come indicato precedentemente, una parte delle attività di controllo viene svolta nel quadro di altre funzioni, ad esempio controlli sanitari o di sicurezza. I dati relativi alle attività di ispezione presentano lacune e la mancanza di armonizzazione non consente di comparare i risultati ottenuti nei vari Stati membri. In molti casi è dunque impossibile operare raffronti diretti fra le ispezioni effettuate.

Organizzazione delle ispezioni – Le attività di controllo presentavano ancora molte carenze. Le ispezioni in porto sono troppo spesso male organizzate e alcuni dei documenti essenziali per la registrazione delle catture non vengono ancora raccolti in molti Stati membri. I controlli relativi al trasporto appaiono in molti casi inesistenti e i controlli incrociati vengono effettuati in modo tutt'altro che sistematico. Inoltre, i riferimenti in materia di ispezioni (ad esempio, il tasso d'ispezione del 20% per alcune attività di pesca del merluzzo bianco e del nasello) in vari casi non sono stati rispettati.

Strategie – I costi elevati dell'esecuzione rispetto al valore delle catture di pesce costituiscono un ostacolo all'efficacia dei controlli. L'impiego delle risorse disponibili per il controllo della pesca potrebbe essere migliorato se una parte più consistente di esse fosse assegnata alle misure di controllo destinate a prevenire i rischi più rilevanti per gli obiettivi della PCP. Una migliore attuazione di strategie fondate sul rischio chiaramente definite potrebbe migliorare l'efficacia delle risorse di controllo. La maggior parte degli Stati membri non dispone tuttavia di una vera strategia, benché alcuni di essi abbiano iniziato ad analizzare i rischi di inadempienza al fine di ripartire le risorse e pianificare le attività di ispezione.

Le risorse disponibili, benché limitate, non vengono dunque sfruttate con la massima efficacia. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle attività di pesca oggetto di programmi di ricostituzione. In molti casi, il numero di ispezioni condotte nei punti di sbarco costituisce un freno all'efficacia dei controlli. In questa situazione sarebbe forse più proficuo riassegnare al controllo degli sbarchi le risorse destinate ai controlli in mare.

Cooperazione fra gli Stati membri – Il coordinamento degli ispettori a livello internazionale può dar luogo a risultati positivi. Nel mare del Nord l'operazione SHARK, nel cui ambito vari Stati membri hanno collaborato in tempo reale per impedire che i contravventori sfuggissero all'individuazione rifugiandosi nelle acque territoriali di un altro Stato membro, ha permesso di portare a termine numerose azioni giudiziarie. Il gruppo di lavoro sulla pesca pelagica ha prodotto miglioramenti significativi in materia di sorveglianza e controllo e ha creato un clima di trasparenza fra gli Stati membri e alcuni paesi terzi.

3.2. **Inadempienza e sanzioni**

Alcuni pescatori potrebbero essere disposti a violare le norme della PCP a causa del ridotto rischio di rilevamento delle infrazioni e di applicazione di sanzioni dissuasive. Come risulta dalle comunicazioni sulle infrazioni gravi, la maggior parte delle sanzioni inflitte ai contravventori è insufficiente per ottenere un effetto davvero dissuasivo. Le statistiche indicano che l'importo delle sanzioni versate nel 2003 e nel

2004 nell'insieme della Comunità rappresenta circa lo 0,4%⁵ e lo 0,2%⁶ del valore degli sbarchi di pesce effettuati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Le differenze fra uno Stato membro e l'altro erano tuttavia sorprendenti: ad eccezione di due Stati membri, dove sono state effettuate valutazioni, il legame fra i rischi di inadempienza, le attività di controllo e gli effetti del seguito apportato, in particolare delle sanzioni, resta in generale poco compreso.

3.3. Risultati globali in materia di rispetto delle norme della PCP

Progressi realizzati - I problemi legati all'inadempienza, i conseguenti danni provocati agli stock ittici e l'assenza di stabilità economica e sociale sono stati riconosciuti dagli Stati membri sia a livello governativo che da una parte del settore della pesca. La Commissione ha partecipato a questo processo incoraggiando la conformità, offrendo una maggiore trasparenza, facilitando la cooperazione internazionale e, in casi più estremi, ricorrendo alla dissuasione con la minaccia di un eventuale avvio di procedure d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Particolarmente rilevanti sono i miglioramenti nell'ambito della sorveglianza e del controllo delle specie pelagiche come anche, sia pure in misura minore, il riconoscimento da parte degli Stati membri della loro incapacità di controllare efficacemente gli sbarchi dei pescherecci dei paesi terzi e della necessità di perfezionare il loro sistema di esecuzione in questo settore.

Principali carenze – Il rispetto delle norme chiave della PCP rimane insufficiente nell'ambito di numerose attività di pesca.

Contingenti – Il rispetto dei totali ammissibili di catture (TAC) e dei contingenti resta uno dei principali problemi della PCP. Questi problemi e i controlli ad essi legati sono certamente più evidenti quando, in risposta alla necessità di ridurre i tassi di mortalità per pesca, vengono decise forti riduzioni dei contingenti. In alcuni casi, gli sbarchi non dichiarati e le dichiarazioni errate costituiscono un serio ostacolo alla gestione dei TAC e delle quote. Gli scienziati specializzati nei problemi della pesca sono costretti a procedere a stime delle catture "reali" poiché le cifre ufficiali comunicate da alcuni Stati membri sono ritenute inattendibili. Ad esempio, mentre le catture dichiarate per il nasello australe erano di 5 549 tonnellate, gli scienziati le hanno stimate a 6 810 tonnellate. Per quanto riguarda il merluzzo bianco del mare d'Irlanda, le catture dichiarate erano di 2 700 tonnellate a fronte di una stima di 4 420 tonnellate. Esempi analoghi si trovano anche in altre zone (mare del Nord, mar Baltico, ecc.).

Sforzo – Il controllo dello sforzo di pesca, che dovrebbe fungere da complemento alle limitazioni dei contingenti, sembra essere stato applicato in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle attività di pesca. Non è stato provato che la riduzione dello sforzo di pesca abbia compensato la capacità eccedentaria della flotta, anche tenendo conto dell'effetto dei regimi di disarmo. Il VMS non è stato utilizzato in modo da controllare efficacemente lo sforzo di pesca: si tratta dunque di un'occasione mancata.

⁵ COM(2005) 207 del 30.5.2005.

⁶ COM(2006) 387 del 14.7.2006.

Misure tecniche – Vengono ancora scaricati quantitativi ingenti di pesce sotto taglia, soprattutto nell'Europa meridionale dove risultano ancora in uso attrezzi proibiti (reti da posta derivanti), mentre nelle acque settentrionali non è stato ancora eradicato l'impiego, nelle reti da traino, di dispositivi di ostruzione delle maglie destinati a trattenere i pesci di piccole dimensioni.

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

4.1. Futuro della relazione

La redazione della presente relazione è stata caratterizzata da difficoltà rilevanti, dovute all'assenza di un modello tipo di relazione comune a tutti gli Stati membri e in particolare all'assenza di una definizione comune di ispezione delle attività di pesca che consenta di ottenere statistiche comparabili. In parallelo con l'esercizio di miglioramento della comunicazione delle infrazioni gravi, la Commissione intende redigere un elenco degli elementi essenziali che devono essere contenuti in un'ispezione delle attività di pesca affinché i suoi risultati possano essere inclusi nelle statistiche di controllo e al fine di standardizzare il formato della relazione annuale presentata dagli Stati membri.

La Commissione ha avviato una consultazione delle amministrazioni nazionali e delle parti interessate sul futuro modello di relazione, al fine di decidere congiuntamente, entro la fine del 2007, le caratteristiche armonizzate delle ispezioni che potrebbero essere incluse nelle prossime relazioni annuali.

Potrebbe inoltre essere presa in considerazione la possibilità che gli Stati membri pubblicino le statistiche di controllo su Internet.

4.2. Priorità immediate per migliorare l'esecuzione e la conformità

A breve termine, le misure prioritarie devono riguardare:

- l'utilizzo ottimale degli strumenti di regolamentazione esistenti, in particolare la ricezione dei documenti essenziali di registrazione delle catture, i controlli incrociati, il VMS e i controlli dei trasporti;
- l'assegnazione di risorse umane più qualificate al controllo della pesca;
- l'adozione di un metodo sistematizzato per la formazione degli ispettori;
- il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra Stati membri e all'interno degli Stati membri, a tutti i livelli;
- il miglioramento dei sistemi di sanzioni in modo da renderli maggiormente adattati al tipo e alla gravità delle infrazioni. Le sanzioni devono essere più dissuasive e privare i contravventori di tutti i vantaggi economici derivanti da un'infrazione;
- il rafforzamento dei mezzi dedicati al controllo degli sbarchi delle navi che pescano al di là delle acque territoriali della Comunità;

- l'utilizzo in tempi brevi delle nuove tecnologie, come i giornali di bordo elettronici, per migliorare il flusso dell'informazione;

L'organismo comunitario di controllo della pesca avrà un ruolo essenziale da svolgere nel risolvere queste questioni e molte altre citate nella presente relazione.

Una relazione armonizzata e semplificata sul controllo della pesca deve essere introdotta a livello della Comunità.